

Proc. 7/'12 R. Conc.



REP. 46/15 F

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 180 l.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Camillo Romandini Presidente;

dott. Alberto Iachini Bellisarii Giudice;

dott. Nicola Valletta Giudice delegato ed estensore;

ha emesso - in esito a riserva dall'udienza del giorno 22/9/'15 - il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo a carico di:

[REDACTED] in liquidazione, in persona dei commissari giudiziali, avv. Rodolfo Giungi e dott. Filippo Rosa.

CENNI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 23/10/'12 la società debitrice [REDACTED] ha chiesto l'ammissione al beneficio del concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo cit.art.

Il Tribunale, con decreto depositato in data 6/11/'12, ha concesso termine di gg. 90 decorrenti dalla comunicazione, poi prorogato, su istanza della società

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

debitrice, di ulteriori gg. 60, con provvedimento del 5/2/13.

La società, quindi, nel termine concesso, in data 6/4/'13, ha provveduto a integrare il ricorso con l'allegata documentazione prevista ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall., depositando la proposta concordataria unitamente al piano e alla relazione dell'asseveratore, dott. Marco Rolino Liberatore, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Il Tribunale, in composizione collegiale, esperiti gli opportuni accertamenti, con decreto del 21/5/'13, depositato il 22/5/'13, ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura, nominando Giudice delegato il dott. Nicola Valletta e commissari giudiziali l'avv. Rodolfo Giungi e il dott. Filippo Rosa in collegialità.

Il decreto è stato pubblicato nei modi previsti all'art. 166 l.fall., in combinato disposto con l'art. 17 l.cit.

Con il decreto citato, il Tribunale ha stabilito in euro 60.000,00 la somma da depositarsi per le spese di procedura; la convocazione dei creditori era fissata per il giorno 16/9/'13.

La società debitrice, dopo aver chiesto ed ottenuto la proroga del termine per il versamento delle spese di procedura al 31/7/'13, ha provveduto alla costituzione del deposito bancario, quanto all'importo di euro 25.000,00, in data 10/6/'13 ed al residuo di euro 35.000,00, in data 31/7/'13.

Nel termine stabilito nel decreto ex art. 167 l.fall., i commissari giudiziali hanno dato avviso ai creditori ex art. 171, comma 2, l.fall.

Successivamente, in data 7/8/'13, i commissari hanno rappresentato al Tribunale ai sensi dell'art.173 l.fall. alcune operazioni (stipula dell'atto di compravendita in data 27/12/'12 con [redacted] di transazione intervenuto in data 21/3/'13 [redacted]

Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Chieti - Vasto) poste in essere nel periodo compreso tra la data del deposito del ricorso "prenotativo" (23/10/'12) e la data di apertura della procedura di concordato

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

(22/5/'13) che sostanzialmente, a loro parere, avrebbero configurato una violazione della disposizione di cui all'art. 167 l.fall.

Il Tribunale, avviato il procedimento per la revoca del concordato, ritenuto che le operazioni segnalate dai commissari violassero la disposizione dell'art.167 l.fall., con provvedimento del 8/10/'13, depositato in cancelleria il 15/10/'13, ha revocato il provvedimento ex art. 163 l.fall. del 21/5/'13.

Avverso tale provvedimento la dott.ssa Anna Maria Lanci, creditrice e già amministratrice della società [REDACTED] proposto reclamo avverso la Corte di Appello di L'Aquila ai sensi degli artt. 26 l.fall. e 739 c.p.c.; con ricorso depositato il 25/10/'13; successivamente, in data 5/12/'13, si è costituita nel procedimento anche la stessa società debitrice.

La Corte di Appello, con decreto depositato in data 18/12/'13, ha accolto il reclamo non ritenendo sussistente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 167 l.fall. e ha rimesso gli atti avanti il Tribunale fallimentare.

Il Tribunale, preso atto della decisione, con provvedimento del 28/1/'14, ha disposto per la prosecuzione della procedura confermando all'ufficio di commissari giudiziali l'avv. Rodolfo Giungi, il dott. Filippo Rosa e ordinando nuovamente la convocazione dei creditori per l'adunanza del giorno 3/6/'14.

I commissari, quindi, hanno reiterato l'avviso ai creditori ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 l.fall.

La consultazione dei creditori ha avuto inizio all'adunanza del 9/6/'14 - con provvedimento del 22/4/'14 il Tribunale aveva differito l'udienza dal 3/6/'14 al 9/6/'14 - che è poi proseguita ai sensi del comma 4 dell'art.178 l.fall.

In esito alla presentazione della proposta, nei termini previsti dall'art. 172 l.fall. e prima dell'adunanza dei creditori, i commissari giudiziali con deposito in data 6/9/'13 e successivamente in data 28/5/'14, hanno assicurato l'inventario e la stima del patrimonio a presidio del ceto creditorio e reso la loro relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta della debitrice e sulla proposta concludendo favorevolmente per la soluzione concordataria

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALETTA

avanzata.

Il piano e la proposta della società debitrice, depositati in data 6/4/'13, prevedono con la liquidazione del patrimonio sociale (*cessio bonorum*), che dovrebbe consentire il realizzo di risorse pari ad euro 10.060.428,00 , il pagamento delle spese di giustizia e la soddisfazione dei creditori alle percentuali indicate per ciascuna classe.

Le spese di procedura e in prededuzione sono stimate in euro 422.863,00.

In dettaglio il piano prevede la suddivisione del ceto creditorio in 7 classi omogenee secondo posizione giuridica ed interessi.

- alla 1 classe appartengono i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, conteggiati in euro 6.281.301,00 , da tacitare integralmente;
- alla 2 classe appartengono i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili, conteggiati in euro 706.376,00 , da tacitare integralmente;
- alla classe 3 appartengono i crediti, privilegiati e chirografari, vantati dai promissari acquirenti relativi a contratti preliminari trascritti (privilegiati ai sensi dell'art. 2775 c.c.) e non trascritti (chirografi) ai quali si propone la soddisfazione integrale con l'esecuzione dei relativi contratti; tali crediti sono stimati nella misura di euro 659.693,00 e per essi è previsto il soddisfacimento integrale;
- alla classe 4 appartengono i crediti chirografari postergati ex art. 2467 c.c. che non partecipano al concorso;
- alla classe 5 appartengono i crediti vantati dai promissari acquirenti ai quali si propone di non dare esecuzione ai relativi contratti preliminari di vendita o che si intendono risolti alla data del deposito del ricorso per concordato; detti crediti sono conteggiati nella misura di euro 698.536,00 , comprensiva dell'indennizzo ex art. 169 bis l.fall. nella misura del 10% del credito; per essi è prevista una percentuale di soddisfacimento nella misura del 85%;
- alla classe 6 appartengono i crediti chirografari delle banche, conteggiati in

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA



- euro 2.103.174,00 cui è offerta la percentuale del 40%;
- alla classe 7 appartengono gli altri crediti chirografari (fornitori, clienti, enti, ecc.) conteggiati in euro 1.216.797,00 da soddisfare in misura pari al 40%.
 - l'adempimento del concordato è previsto nel termine di tre anni a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione compatibilmente con i tempi necessari alla liquidazione del patrimonio.

Il passivo così stimato si attesta nel piano ad euro 12.088.740,00; l'attivo realizzabile, pari ad euro 10.060.428,00, consentirebbe di soddisfare i crediti delle diverse classi alle percentuali indicate residuando l'importo di euro 68.452,00 a presidio dell'adempimento concordatario.

Effettuata la ricognizione delle poste attive e passive oggetto di concordato, i commissari giudiziali hanno stimato un attivo realizzabile nella misura di euro 9.502.912,00 (inferiore a quello indicato nel piano di euro 10.060.428,00) e passività pari ad euro 12.206.286,00 (maggiori a quelle indicate nel piano di euro 12.088.740,00), prevedendo minori percentuali di soddisfacimento per le classi 6 e 7 in misura del 22,8%, anziché del 40%, e residuando l'importo di euro 1.779,00.

Sulla base delle valutazioni rassegnate e delle conclusioni favorevoli alla soluzione concordataria espresse dai commissari giudiziali nella loro relazione ex art. 172 l.fall., in corso dell'adunanza, i creditori hanno manifestato il loro assenso al piano ed alla proposta di concordato delle società debitrice conseguendo le votazioni i seguenti risultati.

Su un totale di crediti ammessi al voto pari ad euro 4.127.211,12 (creditori chirografari appartenenti alle classi 5, 6 e 7), hanno espresso voto favorevole, conteggiando anche le adesioni presunte a norma dell'art. 178, ultimo comma, l.fall., i creditori che rappresentano l'importo di euro 4.120.392,43, largamente superiore alla maggioranza richiesta all'art. 177 l.fall. pari ad euro 2.063.605,56. Hanno espresso voto contrario i creditori che rappresentano

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

l'importo di euro 6.818,69.

Quanto alle maggioranze da conseguirsi nell'ambito di ciascuna classe, ovvero nelle classi 5, 6 e 7 ammesse al voto, si è rilevato quanto segue.

Per la classe 5 su un totale di crediti ammessi al voto di euro 773.369,65 hanno espresso voto favorevole , conteggiando anche le adesioni presunte a norma dell'art. 178, ultimo comma, l.fall., la totalità dei creditori.

Per la classe 6 su un totale di crediti ammessi al voto di euro 2.121.110,00 hanno espresso voto favorevole , conteggiando anche le adesioni presunte a norma dell'art. 178, ultimo comma, l.fall., la totalità dei creditori.

Per la classe 7 su un totale di crediti ammessi al voto di euro 1.232.731,47 hanno espresso voto favorevole , conteggiando anche le adesioni presunte a norma dell'art. 178, ultimo comma, l.fall., i creditori che rappresentano l'importo di euro 1.225.913,78, largamente superiore alla maggioranza richiesta all'art. 177 l.fall. pari ad euro 616.365,74; hanno espresso voto contrario i creditori che rappresentano l'importo di euro 6.818,69.

Il Giudice delegato, quindi, con decreto depositato in data 15/7/'14, ha dichiarato raggiunte le maggioranze così come prescritte all'art. 177 l.fall. ed ha riferito al collegio per i provvedimenti di cui all'art. 180 l.fall.

Il Tribunale, con provvedimento in pari data, ha fissato l'udienza collegiale in camera di consiglio il giorno 23/9/'14 per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali disponendo che la società istante provvedesse alla notifica ai commissari ed ai creditori dissenzienti del decreto.

In data 12/9/'14, i commissari giudiziali hanno depositato in cancelleria il proprio parere motivato esprimendosi nuovamente in senso favorevole all'omologazione del concordato. In pari data, si sono costituiti in giudizio i commissari giudiziali, rappresentati e difesi dall'avv. Remo Di Giacomo, e la società ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Tittaferante.

All'udienza del giorno 23/9/'14, sentite le parti costituite, all'esito delle considerazioni espresse dai commissari giudiziali, il collegio si è riservato;

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

quindi, nelle more degli accertamenti tecnici disposti per la procedura di concordato [REDACTED] (proc. n. 6/'12 R. conc.), con successivo provvedimento del 6/11/'14, ritenuta la necessità di trattare i procedimenti in concomitanza, ha convocato le parti all'udienza del 16/12/'14.

All'udienza stabilita, il collegio, preso atto che all'ausiliario nominato per gli accertamenti tecnici nel proc. n. 6/'12 R. conc. era stato concesso termine sino al 16/3/'15 per il deposito degli elaborati, si è riservato di riconvocare con successivo decreto la società debitrice e i commissari.

In data 18/5/'15, il collegio con provvedimento depositato il successivo 19/5/'15, ha fissato nuova udienza per l'omologazione del concordato al giorno 22/9/15.

All'udienza stabilita, sentite nuovamente le parti costituite, il collegio si è riservato di decidere sull'omologa del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.

Richiama preliminarmente il collegio il principio -stabilito da ormai nota Cass.Civ. S.U. 1521/'13- per il quale è rimesso al Tribunale un controllo di legittimità che si attua verificando l'effettiva realizzabilità concreta della procedura di concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; ovvero se la causa concreta (schema concreto dell'assetto di interessi voluto dalle parti) del negozio sia sussumibile nella causa tipica predisposta dal legislatore, intesa come schema dell'operazione economico-giuridica che quell'assetto di interessi mira a realizzare.

Più concretamente il Tribunale deve verificare (oltre ovviamente la regolarità della procedura e la osservanza delle norme inderogabili di legge) se l'accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti (peraltro, con il meccanismo

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

della vincolatività della maggioranza sulla minoranza) sia sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore.

Se è ben vero che questo controllo non consente al Tribunale di valutare la convenienza della proposta per i creditori, è però pur vero che il collegio deve verificare se i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso (esplicito o implicito) consapevole: e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano, con riferimento alle prospettive di concreta liquidazione nei tempi prospettati.

L'iter del giudizio di omologazione si è svolto nel pieno rispetto della legge fallimentare e la domanda può essere accolta anche nel merito.

Risultano osservate le prescrizioni di legge concernenti l'ammissibilità del concordato. Dai documenti prodotti si evince che la debitrice versa nelle condizioni previste agli artt. 160 e seguenti l.fall.

La procedura si è regolarmente svolta; il quadro informativo e di verifica reso dai commissari è stato sufficiente al giudizio finale dei creditori: nessuno di essi ha lamentato carenze informative riscontrabili e nelle relazioni dei commissari e in corso dell'adunanza.

Quanto al contenzioso con l'arch. Del Rio, relativamente al quale gli estensori la proposta concordataria hanno omesso di notiziare i creditori, deve, tuttavia, ritenersi che tale mancanza, alla luce della sentenza del 9/9/'14 del Tribunale di Rieti che ha definito detto giudizio in senso favorevole alla società debitrice, non abbia arrecato pregiudizio all'espressione di un giudizio consapevole sulla convenienza economica in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti oggetto di contenzioso sulla effettiva consistenza dei valori attivi e passivi esposti nel piano.

Le maggioranze prescritte all'art. 177 l.fall. sono state ampiamente raggiunte come risulta dai verbali acclusi al fascicolo della procedura.

Quanto alla convenienza economica del concordato proposto, la cui valutazione non è più rimessa a codesto collegio, sussistono, come attestato

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola FALLETTA

dal dott. Marco Rolino Liberatore ai sensi del comma 3 dell'art.161 l.fall., previsioni di puntuale adempimento, peraltro confermate dal parere dei commissari giudiziali; altresì deve essere considerata l'espressione adesiva della maggioranza dei creditori quasi mai impreparati a formulare valutazioni e giudizi di opportunità economica.

Quanto al giudizio di meritevolezza, anch'esso sottratto al Tribunale dalla riforma della legge fallimentare, dalle istruttorie espletate e dalle relazioni redatte dai commissari non emergono elementi di dolo o colpa a carico degli organi amministrativi.

Il concordato preventivo "de quo" viene quindi omologato.

MODALITA' DI ESECUZIONE DISPOSTE DAL TRIBUNALE


Premette il Tribunale che il piano e la proposta presentati dalla società [REDACTED] configurano una cessione dei beni ai creditori, stante il disposto dell'art. 182 l.fall., così come modificato dal D.L. n. 83/'15 convertito con modificazioni dalla L. n. 132/'15, il collegio ritiene debba provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché debbano essere determinate le modalità di liquidazione.

Il Tribunale, pertanto, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato, sia coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale [REDACTED]

- omologa il concordato preventivo proposto [REDACTED]

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLI


- conferma la nomina dell'avv. Rodolfo Giungi e del dott. Filippo Rosa all'ufficio di commissario giudiziale;
- nomina quale liquidatore l'avv. Paolo SPERDUTI;
- riserva la nomina del comitato dei creditori su parere del commissario;
- prende atto che per l'esecuzione del concordato il debitore ha indicato termine di tre anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, ritenuto congruo dal collegio;
- dispone, visto l'art. 182 l.fall. così come modificato dal D.L. n. 83/'15 convertito con modificazioni dalla L. n. 132/'15, poiché si versa nell'ipotesi di concordato con *cessio bonorum*:

1. i commissari giudiziali vigileranno sull'operato dei liquidatori e dovranno riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

2. I liquidatori, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili della debitrice, formeranno l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei diritti di prelazione dandone notizia nei modi previsti all'art. 31 bis l.fall. a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte contemplata nell'elenco medesimo;

3. nello stesso termine, i liquidatori provvederanno alla predisposizione di un programma di liquidazione nel quale saranno specificate le modalità e le condizioni della vendita dei singoli cespiti da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. La liquidazione dei beni avverrà secondo le norme di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.fall., in quanto compatibili con il piano concordatario, tramite procedure competitive e anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate, assicurando in ogni caso adeguate forme di pubblicità. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Degli esiti delle

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VAU**LETTA**

procedure, sulle quali vigilano i commissari giudiziali, i liquidatori daranno adeguata informativa, oltre che nelle relazioni periodiche previste, depositando in cancelleria la relativa documentazione;

4. la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione , nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sono effettuati su ordine del Giudice delegato;

5. i ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscosse dalla liquidazione dei beni saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dai liquidatori ed intestato alla *procedura di concordato*; i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dallo stesso Giudice delegato;

6. dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano i liquidatori daranno adeguata informazione ai creditori con il deposito in cancelleria, ogni sei mesi solari (30/6 ; 31/12 di ciascun anno; quest'ultimo termine anticipabile al 15/12 o differibile al 15/1), di una relazione informativa il cui contenuto minimo darà conto dell'attività svolta, nonché dello stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che i riparti a tacitazione del ceto creditorio. Copia della relazione verrà comunicata a mezzo p.e.c. al comitato dei creditori ed ai commissari giudiziali; questi ultimi, a loro volta, la comunicano ai creditori a norma dell'art. 171, secondo comma, l.fall. Si applica l'art. 33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, l.fall.;

7. il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze previste nel piano, compatibilmente con i tempi e gli esiti delle operazioni di liquidazione. Si applicano le norme di cui agli artt. 110 e seguenti l.fall. Il riparto, predisposto dai liquidatori e corredato del parere dei commissari, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art. 171, secondo comma, l.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà il termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato,

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Nicola VALLETTA

su richiesta dei liquidatori, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Il provvedimento che deciderà sui reclami disporrà in ordine alla destinazione delle somme accantonate; in assenza di tale specificazione del collegio, il Giudice delegato provvederà in attuazione del “*decisum*” del reclamo. All’esito del riparto finale, i liquidatori depositeranno la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei commissari giudiziali;

8. compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, i liquidatori dovranno presentare il conto della gestione al Giudice delegato; si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’art. 116 l.fall.; approvato il conto della gestione, i liquidatori rimetteranno gli importi dovuti, o quelli ancora dovuti, ai singoli creditori secondo le modalità indicate al punto precedente. Si applica la disposizione dell’art. 117 l.fall.;

9. il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;

10. il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.

Così deciso in Chieti all’esito della camera di consiglio di martedì 17 novembre 2015.

*Il Giudice delegato ed estensore
(dott. Nicola Valletta)*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gina ANNECCHINI



Il Presidente

(dott. Camillo Romandini)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI

19 NOV. 2015



*Il Funzionario Giudiziario
Gina ANNECCHINI*